



# Città di Seregno

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO (*adottata con i poteri del Consiglio Comunale*)

data	numero
27-10-2017	1

**oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175. RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE E INDIRIZZI CONSEGUENTI.-**

L'anno Duemiladiciassette, addì Ventisette, del mese di Ottobre, in Seregno e nella sede comunale, il Commissario Straordinario, **CANANA' ANTONIO**, con l'assistenza del Segretario Generale **MOTOLESE FRANCESCO**, ha adottato la deliberazione in oggetto.

**Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175. RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE E INDIRIZZI CONSEGUENTI.-**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 17 ottobre 2017, trasmesso a questo ente con nota del Prefetto di Monza e della Brianza prot. n. 0054076 del 25 ottobre 2017, ns. prot. n. 0051541/25.10.2017, con cui il sottoscritto è stato nominato Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Seregno fino all'insediamento degli organi ordinari, con i poteri del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e del Sindaco;

**Con riferimento agli aspetti normativi di ordine generale**

PREMESSO che attualmente:

- il Comune di Seregno è socio di maggioranza della società per azioni Ambiente Energia Brianza (nel seguito, in acronimo, AEB), con sede in Seregno, via Palestro, 33, con un capitale sociale, interamente versato, pari a euro 84.192.200,00, diviso in n. 841.922 azioni del valore nominale di euro 100,00 cadauna, detenendo il 71,400% del predetto capitale sociale (n. 601.132 azioni);
- AEB è a capo di un gruppo societario (nel seguito Gruppo AEB-Gelsia) operante nell'ambito dei servizi pubblici locali, composto anche da Gelsia S.r.l. (nel seguito Gelsia), da RetiPiù S.r.l. (nel seguito RetiPiù), delle quali detiene rispettivamente il 77,111% e il 58,862% del capitale sociale, con Gelsia che, a sua volta, detiene il 19,023% del capitale sociale di RetiPiù, e da Gelsia Ambiente S.r.l. (nel seguito Gelsia Ambiente), di cui Gelsia detiene l'intero capitale sociale;
- il Comune di Seregno è altresì socio della società a responsabilità limitata Brianzacque, con sede in Monza, viale Enrico Fermi, 105, con un capitale sociale pari a euro 126.883.498,98, alla data del 27 febbraio 2017, detenendo l'8,9060% del predetto capitale sociale;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (nel seguito D.Lgs. 175/2016), emanato in attuazione dell'articolo 18, della legge 7 agosto 2015, n. 124 e costituente il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, nel testo modificato e integrato secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

RILEVATO che, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 175/2016, le amministrazioni pubbliche, ivi compresi i comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

ATTESO che le predette amministrazioni pubbliche possono:

- nei limiti di quanto sopra rilevato, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 e di seguito puntualmente elencate:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- altresì, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.Lgs. 175/2016, al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti del proprio patrimonio acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

ATTESO altresì che, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del D.Lgs. 175/2016, sono ammesse anche le partecipazioni nelle società avente per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;

RICHIAMATO l'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016, ai sensi del quale, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua, con provvedimento motivato, una ricognizione di tutte le partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016, di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate o fatte oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016, ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non essere riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016;
- 2) non soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016 e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, ovvero di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) rientrare nelle fattispecie previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, ossia, laddove si rilevino, nel seguente dettaglio:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo;
  - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro, con le specificazioni applicative di cui al successivo articolo 26, comma 12-*quinquies*;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, con le specificazioni applicative di cui al successivo articolo 26, comma 12-*quater*;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4, del medesimo decreto legislativo;

CONSIDERATO che le disposizioni del D.Lgs. 175/2016 devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate detenute dall'Ente;

RILEVATO che:

- l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;
- l'esito della ricognizione effettuata è contenuto nell'apposito documento allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A), dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti, e in particolare delle analisi e valutazioni svolte in ordine alle partecipazioni detenute;

PRESO ATTO che il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 prevede a regime, in capo alle amministrazioni pubbliche, l'obbligo annuale di effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, così come previsto dall'articolo 20, applicabile, ai sensi dell'articolo 26, comma 11, a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei conti-sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017 con la quale sono state adottate apposite "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175/2016", con annesso il modello *standard* di atto di ricognizione e relativi esiti;

RILEVATO ancora che le predette linee di indirizzo adottate dalla Corte dei conti-sezione delle Autonomie precisano, in particolare, che:

- *"nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento" la "razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni";*
- *deve ritenersi, in tal senso, che "l'atto di ricognizione (...) sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione" e che, pertanto, la ricognizione di cui all'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016 deve essere, evidentemente, effettuata con provvedimento motivato "sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione";*
- *"gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi)" e "che nel motivare sugli esiti della ricognizione effettuata è importante tener conto dell'attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata";*

### **Con riferimento ad AEB S.p.A. e al Gruppo AEB-Gelsia**

CONSIDERATO che:

- alla luce di quanto precedentemente premesso, il Comune di Seregno è attualmente socio della società *multiutility* AEB, società controllante il Gruppo AEB-Gelsia;

- il capitale sociale di AEB, con l'eccezione di un numero di azioni, rappresentante lo 0,111% del capitale sociale, detenute dalla società medesima, è interamente posseduto da enti locali, fra i quali il Comune di Seregno in qualità di socio di controllo;
- AEB partecipa inoltre, con una quota del 7,18%, a Sinergie Italiane (SINIT) S.r.l. in liquidazione, società posta in liquidazione con deliberazione assembleare del 13 aprile 2012 e che si occupa della gestione dei contratti non ancora scaduti per la commercializzazione all'ingrosso del gas naturale;
- alla data del 23 settembre 2016 AEB partecipava, con una quota dello 0,964%, ad Azienda Servizi Multisetoriali Lombarda (nel seguito, in acronimo, ASML) S.p.A. in liquidazione, società controllata dal Comune di Lissone, posta in liquidazione con deliberazione assembleare del 17 giugno 2015 e precedentemente attiva nell'ambito dei servizi pubblici locali;
- detta ASML S.p.A. è attualmente cessata in esito al processo di liquidazione che, alla citata data del 23 settembre 2016, risultava, invece, ancora in corso;
- il Gruppo AEB-Gelsia svolge prevalentemente la propria attività nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, del teleriscaldamento, dei servizi ambientali e delle farmacie, essendo, fatto salvo il maggior dettaglio contenuto nell'allegato A) al presente provvedimento, più precisamente attivo:
  - i. nel settore della vendita del gas naturale e dell'energia elettrica e nel teleriscaldamento, mediante Gelsia, controllata da AEB, che ne detiene il 77,111% del relativo capitale sociale, nonché tramite una partecipazione del 25% detenuta da Gelsia in Commerciale Gas & Luce S.r.l., la quale, a sua volta, è socia, con il 21,29% del capitale sociale, di Energy Trade (nel seguito, in acronimo, En.Tra.) S.p.A., società che opera essenzialmente come *shipper* nel settore del gas naturale;
  - ii. nel settore della distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica, mediante Retipiù, controllata da AEB nella misura del 58,862% del proprio capitale sociale e in cui Gelsia detiene, a sua volta, una partecipazione pari al 19,023% del relativo capitale sociale;
  - iii. nel settore dell'igiene ambientale mediante Gelsia Ambiente, controllata da Gelsia che detiene il 100% del relativo capitale sociale;
  - iv. nel settore delle farmacie mediante AEB;
- per le motivazioni esposte nel documento allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A), le partecipazioni detenute in ASML S.p.A. in liquidazione e in En.Tra. S.p.A. non sono oggetto della revisione straordinaria di cui al presente provvedimento;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'apposito documento, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta e oggetto di ricognizione, allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A), dal quale risulta che:

- tutte le partecipazioni nelle società del Gruppo AEB-Gelsia (diretta in AEB e indiretta in Gelsia, RetiPiù e Gelsia Ambiente), rispetto alle puntuali previsioni del D.Lgs. 175/2016, appaiono riconducibili a una delle categorie di cui all'articolo 4, soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, non ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, e, fatti salvi gli interventi di razionalizzazione e semplificazione indicati nel predetto documento allegato A) (capitolo 4, denominato "Interventi di razionalizzazione e semplificazione inerenti il Gruppo AEB-Gelsia"), sono da mantenere;
- la partecipazione indiretta in Commerciale Gas & Luce S.r.l., partecipata in via diretta ma non di controllo da Gelsia, è da alienare;
- con riferimento alla partecipazione in Sinergie Italiane (SINIT) S.r.l. in liquidazione, partecipata in via diretta ma non di controllo da AEB, si prende sostanzialmente atto che la stessa risulta attualmente in fase di liquidazione;

PRESO ATTO che il documento unico di programmazione (DUP) per i periodi 2017-2020 (sezione strategica) e 2017-2019 (sezione operativa) del Comune di Seregno e la successiva nota di aggiornamento dello stesso, approvati rispettivamente con deliberazione consiliare n. 56 dell'11 ottobre 2016 e, congiuntamente con il bilancio di previsione per il triennio 2017-2019, con deliberazione consiliare n. 14 del 31 gennaio 2017, evidenziano, all'interno della sezione strategica, in particolare che:

- le "società partecipate comunali, in particolare il Gruppo AEB-Gelsia, rappresentano un patrimonio essenziale per l'intera comunità";

- in *“mercati sempre più aperti alla concorrenza, come sono quelli dei servizi pubblici locali e delle utilities, nei quali prevalentemente operano le società del Gruppo AEB-Gelsia, le società partecipate continuano a rappresentare un’importante opportunità per gli enti locali”*;
- diventa *“imprescindibile sviluppare percorsi di valorizzazione, ottimizzazione e tutela sia dell’aspetto economico-finanziario, da coniugarsi con il miglioramento qualitativo dei servizi offerti e con il contenimento dei costi di utenza”*;
- risulta necessaria *“una costante attenzione verso la razionalizzazione dei costi di esercizio”* delle società stesse;

### **Con riferimento a Brianzacque S.r.l.**

CONSIDERATO che:

- alla luce di quanto precedentemente premesso, il Comune di Seregno è attualmente socio di Brianzacque S.r.l., società a totale partecipazione pubblica, con una partecipazione di minoranza (pari all’8,9017% alla data del 23 settembre 2016 e pari all’8,9060% attualmente);
- Brianzacque S.r.l. è attualmente il gestore unico del servizio idrico integrato nel territorio della Provincia di Monza e della Brianza, risponde ai requisiti del modello societario *in house* ed è controllata dai propri soci, i quali, attraverso un comitato di controllo analogo, esercitano poteri di controllo e direzione maggiori rispetto a quelli che il diritto societario ordinariamente riconosce alla maggioranza sociale;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 13 maggio 2014, relativa all’acquisizione delle quote di partecipazione detenute da Alto Lambro Servizi Idrici (ALSI) S.p.A. in Brianzacque S.r.l. per l’attuazione dell’*iter* procedurale di riorganizzazione del servizio idrico integrato;

VISTO, con specifico riferimento anche a Brianzacque S.r.l., l’esito della ricognizione effettuata come risultante nell’apposito documento allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A), dal quale risulta che la relativa partecipazione, rispetto alle puntuali previsioni del D.Lgs. 175/2016, appare riconducibile a una delle categorie di cui all’articolo 4, soddisfa i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, e non ricade in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2, ed è quindi da mantenere;

RILEVATO tuttavia che, con deliberazione n. 6/2017/VSG del 19 gennaio 2017, trasmessa da Brianzacque S.r.l. con nota del 3 febbraio 2017, prot. 2952 (protocollo comunale 005276/17 del 4 febbraio 2017), la Corte dei conti-sezione regionale di controllo per la Lombardia, in esito ad ampia ordinanza istruttoria, a sua volta conseguente all’esame dei piani di razionalizzazione delle società partecipate e alle correlate relazioni conclusive di cui all’articolo 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 di alcuni enti soci, *“ha invitato ad adottare, in chiave prospettica e, in particolare, in relazione al processo di razionalizzazione ex art. 24 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (T.U. Società a partecipazione pubblica), le opportune iniziative correttive”* al fine di tenere conto delle osservazioni formulate nella deliberazione stessa, in particolar modo nelle materie dell’assunzione del personale e della selezione dei consulenti e dei collaboratori;

RITENUTO pertanto di esprimere il proprio indirizzo affinché Brianzacque S.r.l. tenga pienamente conto delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti-sezione regionale di controllo per la Lombardia con la propria deliberazione n. 6/2017/VSG del 19 gennaio 2017, anche mediante l’azione del Comitato Tecnico di Controllo per l’esercizio del controllo analogo societario, demandando allo stesso l’eventuale definizione di puntuali obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento, di cui anche all’articolo 19, commi 5 e 6, del D.Lgs. 175/2016;

### **Con riferimento ad altre società e organismi**

PRESO ATTO che:

- a seguito dell’indirizzo di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 15 aprile 2014 il Comune di Seregno ha già provveduto a liquidare Azienda Municipale Servizi Pubblici (AMSP) Gestioni S.r.l., di cui deteneva l’intero capitale sociale;

- la predetta società è risultata cancellata dal registro delle imprese in data 30 luglio 2015;
- per sola completezza delle informazioni relative al quadro di riferimento esterno, non essendo lo stesso soggetto alla complessiva disciplina recata dal D.Lgs. 175/2016, non trattandosi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), di organismo di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, risulta attualmente in fase di liquidazione il Consorzio Provinciale della Brianza Milanese per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, azienda speciale consortile di cui il Comune di Seregno detiene 101,44 millesimi del capitale di dotazione;

### **Con riferimento ai richiami finali**

#### CONCLUSIVAMENTE RICHIAMATI:

- il piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di Seregno, approvato, ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decreto del Sindaco in data 31 marzo 2015, protocollo 0015987/15 in pari data, di cui la presente deliberazione costituisce aggiornamento ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del D.Lgs. 175/2016;
- la relazione sui risultati conseguiti dal predetto piano di razionalizzazione, approvata, ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decreto del Sindaco in data 31 marzo 2016, protocollo 0016605/16 in pari data;

RILEVATO che i contenuti dell'atto di ricognizione e dei relativi esiti, oggetto della presente deliberazione, sono altresì riepilogati nel documento allegato al presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera B), predisposto secondo il modello *standard*, allegato alle "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175/2016" adottate dalla Corte dei conti-sezione delle Autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017;

#### TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'articolo 42, comma 2, lettera e);

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO l'unito parere, allegato quale parte integrante e sostanziale, alla presente deliberazione, espresso dall'organo di revisione economico-finanziario, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI l'attestazione ed i pareri resi ai sensi delle disposizioni vigenti;

### **DELIBERA**

1. di assumere le sopraesposte premesse, prese d'atto e considerazioni tutte, nessuna esclusa, quale parte integrante e motivo determinante della presente deliberazione;
2. di approvare, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Seregno alla data del 23 settembre 2016 e i relativi esiti, accertandole come da apposito documento allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A);
3. di disporre, in esito alla ricognizione di cui al precedente punto 2):
  - a) il mantenimento delle partecipazioni detenute in Brianzacque S.r.l., Ambiente Energia Brianza (AEB) S.p.A., Gelsia S.r.l., Gelsia Ambiente S.r.l. e RetiPiù S.r.l., sussistendo le effettive condizioni per il loro mantenimento in base al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
  - b) l'alienazione della partecipazione indirettamente detenuta in Commerciale Gas & Luce S.r.l., trasferendo conforme indirizzo ad Ambiente Energia Brianza (AEB) S.p.A. affinché, a sua volta, lo trasferisca alla partecipante Gelsia S.r.l., alla quale è da demandarsi la fase operativa per l'effettiva cessione della partecipazione, da attivarsi

nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

- c) la presa d'atto della già avvenuta messa in liquidazione volontaria della partecipata indiretta Sinergie Italiane (SINIT) S.r.l. in liquidazione;
4. di stabilire fin da ora che, nel caso in cui quanto evidenziato nel documento allegato A) circa la conformità delle attività di vendita esercite da Gelsia S.r.l. alle categorie di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016 non dovesse trovare conferma in via interpretativa, anche a seguito dell'esame del provvedimento di revisione straordinaria da parte di organi di controllo, verranno messi in atto i provvedimenti riorganizzativi del caso, eventualmente anche mediante scorporo dei servizi di teleriscaldamento e degli altri servizi conformi;
  5. di formulare gli ulteriori indirizzi di razionalizzazione e semplificazione relativi al Gruppo AEB-Gelsia e alle società di questo facente parte, come contenuti nel suddetto documento allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A), al capitolo 4. denominato "Interventi di razionalizzazione e semplificazione inerenti il Gruppo AEB-Gelsia", esplicitando, ove occorra, gli indirizzi medesimi nelle forme e con le modalità richieste dalla legge e dal Codice Civile, anche in ordine agli aspetti di dettaglio e alla loro definizione attuativa;
  6. di precisare che i contenuti della ricognizione e dei relativi esiti, di cui ai precedenti punti, sono altresì riepilogati nel documento allegato al presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera B), predisposto secondo il modello *standard*, allegato alle "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175/2016" adottate dalla Corte dei conti-sezione delle Autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017;
  7. di approvare, con riferimento alla partecipazione detenuta in Brianzacque S.r.l., il proprio indirizzo favorevole affinché la società tenga pienamente conto delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti-sezione regionale di controllo per la Lombardia con la propria deliberazione n. 6/2017/VSG del 19 gennaio 2017, anche mediante l'azione del Comitato Tecnico di Controllo per l'esercizio del controllo analogo societario, demandando allo stesso l'eventuale definizione di puntuali obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento;
  8. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Seregno oggetto della ricognizione di cui al precedente punto 2., nonché ai soci delle società medesime;
  9. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, con le modalità di cui al comma 4 del medesimo articolo 17;
  10. di trasmettere altresì, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del D.Lgs. 175/2016, in vigore dal 1° ottobre 2017, la presente deliberazione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti nonché alla struttura competente, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, per il controllo e monitoraggio sull'attuazione del medesimo D.Lgs. 175/2016;
  11. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di dare corso a quanto deliberato con il presente provvedimento, tenuto, in particolare, conto del già trascorso termine del 30 settembre 2017 previsto per l'approvazione della revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.-



Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Commissario Straordinario**  
CANANA' ANTONIO

**Il Segretario Generale**  
MOTOLESE FRANCESCO

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale on line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e che del verbale si dà comunicazione ai capigruppo consiliari.

lì, 31-10-2017

**Il Segretario Generale**  
MOTOLESE FRANCESCO

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Certifico che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

lì, 27-10-2017

**Il Segretario Generale**  
MOTOLESE FRANCESCO

---

Certifico che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge.

lì,

**Il Segretario Generale**  
MOTOLESE FRANCESCO

---